



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
GRAMMICHELE (CT)

Al Sindaco del Comune di
GRAMMICHELE (CT)

All'Organo di Revisione del Comune di
GRAMMICHELE (CT)

PEC: stafflsindaco@comunegrammichele.it
protocollogenerale@comunegrammichele.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali – **RENDICONTO 2013** - ai sensi dell'art. 148 bis
del Tuel.
- **Trasmissione Deliberazione n.360 /2015/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **360 /2015/PRSP** adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **1° DICEMBRE**
2015.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

p. Maria Di Francesco



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 1 dicembre 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Anna Luisa Carra - Consigliere
Giovanni Di Pietro - Primo Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 15 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;



esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Grammichele sul rendiconto 2013, trasmessa a questa Sezione tramite SIQUEL in data 6 dicembre 2014, e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.323/2015/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria da parte dell'ente trasmessa in data 28/11/2015;

udito il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro;

udito in rappresentanza dell'ente il sindaco geom. Canzoniere;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, viepiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo

all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili, non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare

le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2013 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Grammichele, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

La richiesta di chiarimenti, inoltrata all'organo di revisione in data 26 marzo 2015, e la successiva risposta non hanno consentito il superamento delle seguenti criticità:

1. il superamento del valore limite di quattro parametri di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013) come di seguito riportato:
 - a. **parametro 2:** volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pari al 66,62% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà (soglia 42%);
 - b. **parametro 3:** ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pari al 106,51% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà (soglia 65%);

- c. **parametro 4:** volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 56,46% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
- d. **parametro 6:** volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e III, al netto dei contributi regionali e di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, pari al 46,21% (soglia 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti);
2. il conseguimento, nell'esercizio 2013, di un avanzo di amministrazione insufficiente a garantire l'adeguato accantonamento al Fondo svalutazione crediti, determinato in € 186.218,66 ai sensi dell'art. 1, comma 17, del d.l. 35/2013, tale da generare un disavanzo sostanziale pari a €34.447,66. Si rappresenta, inoltre, l'incoerente trasmissione dei dati contabili alla banca dati SIRTEL tale per cui gli importi riportati nel Conto del bilancio 2013 risultano divergenti da quelli comunicati dall'ente in sede di risposta istruttoria e riportati nel questionario relativo al consuntivo 2013. Il riferimento è, in particolare, alla determinazione del totale degli impegni di competenza e alla determinazione del risultato di amministrazione in conseguenza della contabilizzazione del rimborso dell'anticipazione di cassa alla Cassa Depositi e Prestiti di cui al decreto legge n. 35/2013 per l'importo di € 578.286,70;
3. relativamente alla **gestione di cassa:**
- a) la mancata ricostituzione, al 31.12, dei fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa per l'importo di € 2.080.050,50. In merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria, inoltre, va segnalata l'errata imputazione all'esercizio 2013 degli interessi passivi per €3.231,65 maturati sullo scoperto di tesoreria al 31.12.2012 estinto nel corso dell'esercizio 2013;
- b) la quasi inesistente capacità di riscossione delle entrate derivanti dal recupero evasione tributaria accertate nell'anno, pari a € 1.196.332,68, imputabili prevalentemente all'IMU/ICI, con sovrastima delle stesse. A tal riguardo, si segnala che la percentuale di riscossione di dette entrate è risultata pari allo 0,3% nel 2013 e all'1,43% nel 2014 e che nel corso dell'esercizio 2014 parte di tale accertamenti da riscuotere (€127.782,12) sono stati cancellati in sede di riaccertamento dei residui per accertata insussistenza;
4. con riferimento alla **gestione dei residui:**
- a) l'elevato importo dei residui attivi del Titolo I e Titolo III, riferiti ad annualità precedenti il 2009, pari a € 802.842,52 e ad € 510.884,19, imputabili rispettivamente alla TARSU e ai crediti del servizio idrico;
- b) l'elevato importo dei residui passivi del Titolo I, aventi anzianità superiore ai 5 anni, pari a € 327.634,56;
- c) il notevole squilibrio tra i residui passivi del Titolo II (€649.184,51) e i residui attivi del Titolo IV e V (€ 395.657,9), relativi agli esercizi precedenti il 2009. A tal riguardo, l'Organo di revisione dell'ente, in sede istruttoria, non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alle relative fonti di copertura finanziaria;

d) il notevole squilibrio, nell'esercizio 2013, tra i residui attivi e passivi attinenti ai servizi per conto terzi relativi agli esercizi precedenti il 2009, pari ad € 151.188,35 e ad € 88.759,41, corrispondenti a spese relative al conferimento in discarica per conto dei comuni di Palagonia e di Castel di Iudica;

5. con riferimento alla situazione debitoria dell'ente:

a) l'esistenza di potenziali debiti da contenzioso, complessivamente pari a € 1.210.249,00 (di cui €880.000,00 in cui l'Ente è ricorrente ed €615.000,00 in cui l'Ente è convenuto) oltre l'importo di € 615.000,00 quale ammontare dei pagamenti cui l'Ente sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, in assenza di accantonamenti a titolo di fondo rischi;

b) la mancata riconciliazione nel 2013 dei rapporti reciproci di credito/debito esistenti tra il comune di Grammichele e le società partecipate dallo stesso come risultanti dalla nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 e in particolare:

a. il debito di € 10.416,00 nei confronti della società "A.T.O. CATANIA ACQUE in liquidazione";

b. il debito di € 70.026,74 e il corrispondente credito di €54.200,93 nei confronti della società "KALAT AMBIENTE SPA in liquidazione";

c. il debito di € 5.435,16 nei confronti della società "Agenzia di sviluppo integrato spa";

d. il credito di € 229,35 e di € 206,04 rispettivamente nei confronti delle società "Area di sviluppo industriale del Calatino" e "Kalat Ambiente SRR";

e. i crediti e i debiti esistenti nei confronti della società "SIE - Servizi idrici etnei spa" per i quali non risulta prodotta la nota asseverata dal Collegio sindacale della società;

6. il mancato rispetto, nell'esercizio 2013, del limite di cui all'art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2010 relativamente agli impegni di spesa relativi a mobili e arredi;

7. il mancato rispetto, nell'esercizio 2013, dei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legge n.95 del 2012, relativamente alla spesa sostenuta per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

8. con riferimento alla spesa per il personale,:

a. la mancata costituzione, nell'esercizio 2013, del Fondo delle risorse per la contrattazione integrativa;

b. la presenza di proroghe di contratti a tempo determinato nell'esercizio 2013 in una situazione in cui l'ente non ha rispettato il patto di stabilità nell'esercizio 2012 e in cui l'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente nell'esercizio precedente è risultata pari al 50,8%.

La maggior parte dei rilievi sopra descritti sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 162/2014/PRSP relativa al consuntivo 2012, a seguito della quale l'ente ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23 dicembre 2014 di adozione delle misure

correttive ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel. A tal riguardo, pur prendendo atto delle azioni intraprese dall'ente e di quelle ulteriormente programmate, il persistere delle irregolarità segnalate e l'aggravarsi di determinati profili di criticità denota, allo stato, una carenza di efficacia delle misure correttive adottate dall'ente con una notevole difficoltà nei ripristino degli equilibri di bilancio negli esercizi futuri.

1.In ordine al primo rilievo si pone in evidenza il superamento del valore di quattro parametri rilevanti al fine dell'accertamento della condizione di strutturale deficitarietà dell'ente.

Il parametro n.2 registra un valore del 66 per cento in raffronto al limite del 42 per cento posto dal decreto ministeriale ed evidenzia la difficoltà dell'ente di procedere efficacemente all'accertamento ed alla successiva riscossione delle entrate proprie.

La memoria trasmessa giustifica il predetto dato in considerazione della circostanza che, per l'esercizio 2013, la scadenza del saldo Tares è stata fissata al 28 febbraio 2014.

Il parametro n.3 registra un valore del 106 per cento, notevolmente superiore a quello del 65 per cento posto quale limite dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013, confermando le criticità connesse all'attività di accertamento e riscossione delle entrate già precedentemente esaminate.

La memoria specifica che nel corso dell'esercizio 2015 l'ente, in considerazione delle criticità come sopra esposte, ha deliberato di ricorrere alla riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale.

Inoltre, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è stato determinato l'accantonamento di euro 4.660.790,78 al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il parametro n.4 ha evidenziato la presenza di un consistente ammontare di residui passivi riferiti al titolo I della spesa che corrispondono al 56 per cento degli impegni riferiti alle spese correnti nell'esercizio finanziario in esame.

L'ente attesta che, nell'esercizio successivo, l'ente risulta rispettare il predetto parametro dal momento che i residui passivi conservati in bilancio risultano inferiori al 40 per cento degli impegni.

In riferimento al parametro n.6, relativo alle spese per il personale, sulla base dei dati esposti nel questionario si determina un valore, al netto dei contributi regionali, del 46 per cento che, in raffronto all'ammontare complessivo delle entrate correnti, risulta superiore al valore del 39 per cento posto quale limite dal decreto ministeriale.

La memoria trasmessa esplicita un diverso calcolo sulla base del quale risulterebbe una percentuale del 37 per cento ma tuttavia non risultano chiariti i presupposti in grado di legittimare la predetta rideterminazione della percentuale.

2. In riferimento all'accantonamento necessario per la costituzione del fondo svalutazione crediti l'ente nella memoria trasmessa ha precisato che lo stesso è stato determinato a consuntivo in euro 186.218,66, di cui 179.097,52 vincolati sull'avanzo dell'esercizio precedente

e 7.121,14 previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio successivo, valutando i residui attivi dei titoli I e III risalenti all'anno 2007 e agli anni precedenti.

Dal punto di vista sostanziale l'esercizio 2013 evidenzia un disavanzo sostanziale da quantificare in un valore pari ad euro 34.448,31, risultante dal saldo negativo relativo alla gestione di competenza e dei residui che è pari ad euro 27.327,17 e dall'ulteriore importo di euro 7.121,14 che si rende necessario destinare per la costituzione del fondo svalutazione crediti in aggiunta alla somma vincolata sull'avanzo dell'esercizio precedente.

In ordine alla discrasia come accertata tra i dati desumibili dal questionario e quelli trasmessi alla banca dati Sirtel l'ente ha prodotto la documentazione che attesta la successiva regolarizzazione del predetto disallineamento dei dati.

3. Il terzo rilievo sottolinea la criticità riconducibile all'utilizzo in termini di cassa, nell'esercizio in esame, di fondi vincolati di importo superiore a 2 milioni di euro non ricostituiti entro il termine dell'esercizio finanziario.

La predetta criticità, seppure giustificata nella memoria per la necessità del pagamento di spese indifferibili ed urgenti, rivela la grave condizione dell'ente che non è in grado tramite le risorse proprie di sostenere le spese essenziali e che si vede costretto ad impiegare costantemente e per importi ragguardevoli le entrate vincolate non risultando sufficienti le entrate accertate e riscosse.

Le predette considerazioni risultano confermate dal dato relativo al recupero dell'evasione tributaria che registra un'insussistente attività di riscossione delle entrate a tale titolo dal momento che, nell'esercizio in esame, risultano accertate entrate pari ad euro 1.196.332,68 e che la riscossione è pari allo 0,3 per cento di quanto accertato nel 2013 e all'1,4 per cento nel 2014.

4. Il quarto rilievo si riferisce alla gestione dei residui ed evidenzia la presenza, nell'esercizio in esame, di residui attivi, riferiti al titolo I e III dell'entrata, di anzianità superiore ai 5 anni, di importo rispettivamente pari ad euro 802.842,52 e ad euro 510.884,19.

In riferimento alla predetta criticità l'ente precisa che in sede di riaccertamento straordinario dei residui l'ente ha proceduto alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è altresì evidenziata la criticità correlata alla conservazione di residui passivi ultra quinquennali, riferiti al titolo I della spesa, di importo pari ad euro 327.634,56 per i quali l'ente attesta che in data successiva sono stati tutti pagati.

Si è inoltre evidenziata la criticità riconducibile alla presenza di un considerevole disallineamento tra i residui attivi dei titoli IV e V ed i residui passivi del titolo II e tra i residui attivi e passivi relativi alle partite di giro.

5. Il quinto rilievo sottolinea la criticità riconducibile alla rilevanza della complessiva esposizione debitoria dell'ente.

In particolare si è posta in evidenza la presenza di un valore complessivo del contenzioso pari a 1.210.249,00 euro e di ulteriori debiti di importo pari ad euro 615.000,00 riferiti a sentenze



e provvedimenti non ancora esecutivi, in assenza di idonei accantonamenti a titolo di fondo rischi.

Soltanto a seguito degli interventi richiesti dall'attuazione delle norme in materia di armonizzazione contabile l'ente ha proceduto, nel corso dell'anno 2015, all'accantonamento dell'importo di euro 1.250.000,00 al fondo rischi contenzioso.

Si rileva altresì una complessa articolazione dei rapporti con le società partecipate in quanto non si è proceduto alla necessaria conciliazione dei dati disallineati sulla base delle diverse risultanze dei rapporti debito-credito come riportate nei dati contabili dell'ente e delle singole partecipate.

La memoria trasmessa ha attestato il sopravvenuto pagamento di una parte dei debiti dell'ente nel corso dell'anno 2014 ma restano non chiariti i rapporti con alcune società, in particolare con la società Servizi Idrici Etnei, che impediscono una definitiva definizione delle relative partite debitorie e creditorie.

6. e 7. Il sesto ed il settimo rilievo evidenziano il mancato rispetto dei limiti posti dal legislatore in riferimento ad alcune specifiche categorie di spese.

In particolare si è rilevato il mancato contenimento della spesa relativa a mobili ed arredi, in palese violazione dall'articolo 1, comma 141 della legge n. 228 del 2010, rispetto al quale l'ente giustifica il predetto inadempimento per le necessità connesse all'attività istituzionale.

Si rileva altresì il mancato contenimento della spesa riferita alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio delle autovetture, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n.95 del 2012.

A tale specifico riguardo l'ente ha precisato che le predette spese si sono rese necessarie in considerazione della particolare vetustà delle autovetture in uso che necessitano di una costosa manutenzione.

8. Infine, con riferimento alla spesa per il personale, si rileva la mancata costituzione, nell'esercizio oggetto di esame, come anche confermato nella memoria, del fondo destinato alla contrattazione integrativa e la presenza di contratti a tempo determinato che, sulla base di quanto precisato nella memoria, non sono stati prorogati nel corso del 2013 ma risultano conferiti negli esercizi precedenti e aventi durata pluriennale, in presenza di un'incidenza percentuale della spesa per il personale superiore al 50 per cento, in rapporto al volume complessivo della spesa corrente, e del mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati ai n. 1,2,3,4,5,6,7 e 8.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione

delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Grammichele.

DISPONE

che dovranno essere trasmesse le misure correttive adottate, relative alle criticità come sopra accertate per la successiva valutazione di questa Sezione.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2015.

L'ESTENSORE
(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il ~~2015~~
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

16 DIC. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Borjs RASURA

